



DELIBERAZIONE N° 32 DEL 30/05/2022

OGGETTO: TASSA SUI RIFIUTI (TARI) - DETERMINAZIONE TARIFFE PER L'ANNO 2022

L'anno **duemilaventidue**, il giorno 30 (**trenta**) del mese di **Maggio** alle ore **17:40** (orario di convocazione: 17:30), nella SEDE COMUNALE sala delle adunanze consiliari del Comune di San Miniato, si è riunito il Consiglio Comunale in **seduta pubblica**, ai sensi dell'art. 36 del vigente Statuto Comunale e dell'art. 37 del vigente "Regolamento per il Funzionamento del Consiglio Comunale", in modalità mista (telematica e in presenza) ai sensi del vigente "Regolamento per lo svolgimento in audio-videoconferenza delle sedute degli organi collegiali: Consiglio Comunale, Giunta Comunale, Commissioni Consiliari Permanenti e Conferenza dei Capigruppo" approvato con deliberazione consiliare n. 15 del 28.04.2022, per deliberare sulle proposte di cui all'avviso di convocazione del 24.05.2022 prot. n. 19904, recapitato ai Signori Consiglieri ai sensi dell'art. 37 del "Regolamento per il Funzionamento del Consiglio Comunale".

Risultano presenti sul punto in argomento i seguenti componenti dell'Assemblea:

	Cognome e Nome	Ruolo	Presente	Assente
1	GIGLIOLI SIMONE	Sindaco	P in sede	
2	GRECO MARCO	Consigliere	P in sede	
3	GASPARRI VITTORIO	Presidente del Consiglio	P in sede	
4	SPADONI ALESSIO	Consigliere	P da remoto	
5	FIASCHI MICHELE	Consigliere		AG
6	FALASCHI ILENIA	Consigliere	P da remoto	
7	PROVVEDI ERIKA	Consigliere	P in sede	
8	ALESSI LUCIA	Consigliere	P da remoto	
9	MOSCILLO MOIRA	Consigliere	P in sede	
10	PIZZA LUCIO	Consigliere	P da remoto	
11	MORI CRISTIANO	Consigliere	P da remoto	
12	ALTINI MICHELE	Vice Presidente del Consiglio	P in sede	
13	CALVETTI MARIA BEATRICE	Consigliere	P da remoto	
14	FERRARO ROBERTO	Consigliere	P da remoto	
15	GREGORINI FEDERICO	Consigliere	P da remoto	
16	GUAZZINI MANOLA	Consigliere	P in sede	
17	SQUICCIARINI MATTEO	Consigliere	P in sede	

PRESENTI: 16 ASSENTI: 1

Partecipa il Segretario Generale Dott. Danilo D'Aco, presente in sede.

Partecipano ai lavori, senza diritto di voto, gli Assessori Comunali Sig.ri: FATTORI MARZIA, ARZILLI LOREDANO, MONTANELLI ELISA, PROFETI GIULIA. Gli Assessori Montanelli Elisa,



Arzilli Loredano e Fattori Marzia sono presenti in sede; l'Assessore Profeti Giulia è presente da remoto.

Presiede il Presidente Consiglio Vittorio Gasparri.

Svolgono funzione di scrutatori i Signori Consiglieri: GRECO MARCO, ALTINI MICHELE, SQUICCIARINI MATTEO.

Il Presidente, accertata la presenza del numero legale per poter deliberare validamente, dichiara aperta la discussione sull'argomento in oggetto regolarmente iscritto all'ordine del giorno.

Illustra l'argomento il Sindaco, il quale preannuncia una proposta di emendamento secondo quanto indicato nell'allegato 4 al presente atto, che andrà a sostituire l'allegato 3 della proposta di deliberazione consegnata ai signori consiglieri;

Invita pertanto i signori consiglieri ad esprimersi anche sulla proposta di emendamento che provvede ad illustrare;

IL CONSIGLIO

Preso atto che la discussione del punto in oggetto è stata in parte espletata congiuntamente con i punti iscritti ai nn. 6 e 7 dell'avviso di convocazione nella precedente verbale n. 30 assunto in data odierna, come da file audio-video in atti;

Udita la presentazione degli emendamenti illustrata dal Sindaco secondo quanto qui allegato sub "4" al presente atto (**allegato 4**);

Preso atto delle dichiarazioni di voto dei consiglieri Manola Guazzini, Roberto Ferraro, Marco Greco, Michele Altini, Maria Beatrice Calvetti e Matteo Squicciarini;

Ricordato che la disciplina di cui alla Legge 27 dicembre 2013, n. 147, in materia TARI, riconosce a tale entrata natura tributaria;

Dato atto della competenza del Consiglio Comunale alla definizione delle scadenze del tributo così come le tariffe ai sensi della legge 27 dicembre 2013, n. 147, comma 683, *"il Consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal consiglio comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia"*;

Ricordato che l'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147:

- definisce, al comma 641, come presupposto impositivo della TARI, *"il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo, di locali o di aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani. Sono escluse dalla Tari le aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali tassabili, non operative, e le aree comuni condominiali di cui all'art. 1117 del codice civile che non siano detenute o occupate in via esclusiva"*;

- chiarisce, al comma 642, dedicato all'individuazione dei soggetti passivi del nuovo tributo, l'obbligatorietà a carico di *"chiunque possieda o detenga a qualsiasi titolo locali o aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani. In caso di pluralità di*



possessori o di detentori, essi sono tenuti in solido all'adempimento dell'unica obbligazione tributaria";

- stabilisce, al comma 660, che *"Il comune può deliberare, con regolamento di cui all'articolo 52 del citato decreto legislativo n. 446 del 1997, ulteriori riduzioni ed esenzioni rispetto a quelle previste dalle lettere da a) a e) del comma 659. La relativa copertura può essere disposta attraverso apposite autorizzazioni di spesa e deve essere assicurata attraverso il ricorso a risorse derivanti dalla fiscalità generale del comune";*

- precisa al comma 688 le modalità di versamento della TARI ed il numero di rate e le scadenze, affidandone al Comune la definizione, prevedendo di norma almeno due rate a scadenza semestrale, ferma restando la possibilità di pagamento in un'unica soluzione entro il 16 giugno di ciascun anno;

- stabilisce, ai commi 690 e 691, che la TARI è applicata e riscossa dal Comune e che i Comuni possono, in deroga all'articolo 52 del decreto legislativo 446/1997, affidarne, fino alla scadenza del relativo contratto, la gestione dell'accertamento e della riscossione ai soggetti ai quali risulta affidato, alla data del 31.12.2013, il servizio di gestione dei rifiuti;

Considerato che:

- la TARI è corrisposta in base a tariffa commisurata ad anno solare coincidente con un'autonoma obbligazione tributaria;

- è fatta salva l'applicazione del tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente (TEFA);

- ai fini dell'applicazione della TARI le utenze sono suddivise tra domestiche e non domestiche;

- i costi del servizio sono suddivisi in fissi e variabili;

- le tariffe sono articolate in:

- o tariffa utenza domestica, composta da quota fissa e variabile e correlati coefficienti Ka e Kb;

- o tariffa utenza non domestica, composta da quota fissa e variabile e correlati coefficienti Kc e Kd;

Preso atto che l'importo di quota fissa da attribuire ad ogni singola utenza domestica è quantificato in relazione a specifici coefficienti di adattamento Ka, in modo da privilegiare i nuclei familiari più numerosi e le minori dimensioni dei locali;

Considerato che la parte variabile è rapportata alla quantità di rifiuti indifferenziati e differenziati, prodotta da ogni utenza, misurata in Kg, determinata applicando un coefficiente di adattamento Kb;

Rilevato che per le utenze non domestiche la parte fissa della tariffa è attribuita ad ogni singola utenza sulla base di un coefficiente Kc, scelto all'interno di un range stabilito dal D.P.R. n. 158/99, relativo alla potenziale produzione di rifiuti connessa alla tipologia di attività per unità di superficie tassabile;

Atteso che per l'attribuzione della parte variabile della tariffa vengono applicati appositi coefficienti Kd, stabiliti dal D.P.R. n. 158/99, in grado di misurare la potenzialità di produrre rifiuto;

Atteso che, ai sensi del vigente Regolamento TARI per assicurare la riduzione per la raccolta differenziata riferibile alle utenze domestiche, la tariffa relativa alle stesse, sia per la parte fissa sia per quella variabile, è ridotta, nell'ambito della deliberazione di approvazione delle tariffe, fino ad un massimo del 10%;

Dato atto che:

- ai sensi del comma 652 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, nelle more della revisione del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27



aprile 1999, n. 158 al fine di semplificare l'individuazione dei coefficienti relativi alla graduazione delle tariffe il comune può prevedere, per gli anni a decorrere dal 2014 e fino a diversa regolamentazione disposta dall'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente, ai sensi dell'articolo 1, comma 527, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, l'adozione dei coefficienti di cui alle tabelle 2, 3a, 3b, 4a e 4b dell'allegato 1 al citato regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 158 del 1999, inferiori ai minimi o superiori ai massimi ivi indicati del 50 per cento, e può altresì non considerare i coefficienti di cui alle tabelle 1a e 1b del medesimo allegato 1;

- ai sensi dell'articolo 1, comma 654, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 i costi di investimento e di esercizio relativi al servizio di gestione rifiuti debbono essere coperti integralmente dai proventi della tassa, ricomprendendo anche i costi dello smaltimento dei rifiuti, di realizzazione e di gestione delle discariche, sostenuti anche successivamente alla loro chiusura ed escludendo i costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente;
- con deliberazione 443/2019/R/rif, ARERA ha adottato il Metodo Tariffario Rifiuti (MTR) recante i "criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti, per il periodo 2018-2021";

Visto il Decreto Legislativo 3 settembre 2020 n. 116, ad oggetto "*Attuazione della direttiva (UE) 2018/851 che modifica la direttiva 2008/98/CE relativa ai rifiuti e attuazione della direttiva (UE) 2018/852 che modifica la direttiva 1994/62/CE sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio*", il quale nel recepire le direttive europee in materia di rifiuti, ha apportato sostanziali modifiche al D. Lgs. n. 152/2006, per effetto delle nuove definizioni di rifiuto, dell'eliminazione del meccanismo di assimilazione ai rifiuti urbani e dell'introduzione della possibilità per le utenze non domestiche di fuoriuscire dal servizio di privativa comunale;

Richiamato il Regolamento comunale per l'applicazione della tassa sui rifiuti (TARI), modificato con precedente deliberazione consiliare n. 31 in data odierna;

Richiamato il Piano finanziario del servizio di igiene urbana 2022-2025, validato, in applicazione del MTR-2 per il secondo periodo regolatorio 2022-2025, dal Direttore Generale dell'ATO Toscana Costa, con determinazione n. 70 del 18.05.2022, di cui il Consiglio Comunale ha preso atto nella presente seduta con deliberazione n. 30, dichiarata immediatamente eseguibile;

Ricordato che:

- il nostro Paese, da circa due anni sta affrontando una emergenza epidemiologica da Covid-19, diffusasi a livello mondiale, la quale oltre ai numerosi decessi, ha avuto e sta avendo inevitabili riflessi sugli stili di vita della popolazione, nonché forti ripercussioni sull'economia complessiva mondiale;
- esiste e persiste un disagio da parte delle attività economiche interessate a vario titolo dalle misure restrittive, di diversa intensità a seconda del livello di rischio epidemiologico a cui le stesse sono associate, via via adottate dal Governo centrale per fronteggiare il dilagarsi della pandemia;

Tenuto conto che:

- nell'anno 2021 lo Stato ha erogato ai comuni un apposito trasferimento per far fronte alla concessione di agevolazioni Tari alle categorie economiche interessate dalla chiusura obbligatorie o dalle restrizioni nell'esercizio delle rispettive attività (art. 6 D. L. n. 73/2021);



- il Comune ha utilizzato nell'ambito della manovra tariffaria Tari 2021 il suddetto contributo per le finalità di cui sopra, concedendo abbattimenti della tariffa fissa e variabile delle categorie economiche con codice Ateco principale interessate dalle misure restrittive di cui sopra;

- a seguito della bollettazione a saldo anno 2021 il contributo utilizzato è stato di € 244.955,55 a fronte del contributo spettante all'Ente di complessivi € 389.249,55;

- il legislatore ha concesso la possibilità ai Comuni di utilizzare il fondo non speso per l'anno 2021, che per il Comune di San Miniato risulta essere di € 144.294,00 per le medesime finalità dell'anno 2021;

- a tal fine nell'ambito della manovra tariffaria dell'anno 2022, approvata nell'ambito del presente provvedimento, sono previsti abbattimenti della tariffa (parte fissa e variabile) sulla base del codice Ateco principale delle categorie economiche maggiormente colpite dagli effetti indotti dalla pandemia, sulla base dell'importo non utilizzato del fondo statale dell'anno 2021;

Considerato che:

- tra i molteplici effetti sulle UND (Utenze Non Domestiche) provocati dall'emergenza epidemiologica vi è stata la limitazione della possibilità di utilizzo di spazi e locali assoggettati a tassazione e, più in generale, limitazioni imposte alla circolazione e agli spostamenti delle persone per ragioni sanitarie;

- l'Amministrazione Comunale nella definizione delle azioni agevolative intende tenere conto delle misure restrittive decretate a livello nazionale e regionale che hanno limitato alcune attività pur in assenza di chiusure obbligatorie;

- le azioni correttive che si intendono adottare hanno carattere eccezionale e straordinario;

Atteso che le riduzioni di cui trattasi avranno efficacia limitatamente all'anno 2022, in conseguenza del perdurare della situazione di emergenza sanitaria e degli effetti diretti ed indiretti;

Ritenuto di utilizzare le risorse di cui all'art. 6 del D.L. n. 73/2021, residuo nell'anno 2021, ad abbattimento delle tariffe TARI delle UND sulla base dei seguenti criteri direttivi:

- a) Parametrizzazione dell'agevolazione alla limitazione dell'attività in relazione alle risorse ancora disponibili per la concessione dell'agevolazione, quantificata in mesi di abbattimento;
- b) Misura dell'agevolazione quantificata come esenzione totale della tariffa fissa e variabile per il periodo preso a riferimento;
- c) Concessione dell'agevolazione sulla base del Codice A.T.E.C.O. prevalente dell'utenza oggetto di agevolazione così come risultante dalla Camera di Commercio;

Verificato che la facoltà del Comune di riconoscere riduzioni/agevolazioni tariffarie, appartiene alla potestà regolamentare dell'Ente di cui all'art. 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997;

Considerato tuttavia che le riduzioni/agevolazioni in questione siano da considerarsi riduzioni tariffarie "episodiche", da ricondurre all'imprevista situazione di emergenza sanitaria, mentre nel regolamento, di norma, sono disciplinate le riduzioni "stabili", destinate ad essere applicate in ogni anno d'imposta, si ritiene opportuno disciplinare tali riduzioni all'interno della presente delibera tariffaria alla quale è riconosciuto potere regolamentare;

Vista in particolare, la proposta delle tariffe e delle esenzioni conseguenti a COVID, elaborate dagli Uffici competenti, ed evidenziate nella documentazione allegata oggetto di approvazione da parte di questo Organo;

Verificato che le tariffe UD (Utenze Domestiche) e UND (Utenze Non Domestiche) approvate nell'ambito del presente provvedimento, congiuntamente ad € 800.000,00 dell'avanzo vincolato TARI anno 2021 e del residuo fondo statale di cui all'art. 6 del D.L. n.



73/2021 consentono di provvedere alla copertura integrale del costo del servizio di igiene urbana così come richiesto dal comma 654 dell'art. 1 della L. 147/2013;

Considerato che gli allegati alla presente deliberazione costituiscono parti integranti e sostanziali del presente atto;

Richiamato l'art. 18 del Regolamento TARI, che disciplina la scadenza di versamento della tassa, facendo salva la possibilità dell'Ente di deliberare annualmente scadenze diverse nell'ambito della delibera di approvazione delle tariffe;

Precisato che non sussistono motivazioni per apportare modifiche alle scadenze già disciplinate dal Regolamento e che pertanto restano confermate le seguenti scadenze ordinarie di pagamento TARI anno 2022:

- 1^ rata acconto – 30 aprile 2022;
- 2^ rata acconto – 31 maggio 2022;
- 3^ rata acconto – 30 ottobre 2022;
- rata a saldo - 31 dicembre 2022;

Ricordato che il termine generale per l'approvazione dei regolamenti e delle aliquote in materia tributaria da parte degli enti locali, è fissato da:

- legge 27 dicembre 2006 n. 296 art. 1, comma 169, ove è precisato "*Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno*";
- legge 23 dicembre 2000 n. 388, art. 53, comma 16, in cui si dispone "*Il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali (...) nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento*";

Considerato che l'art. 151, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 dispone che il bilancio di previsione deve essere approvato entro il 31 dicembre dell'anno precedente a quello di riferimento; il predetto termine può essere differito con decreto del Ministro dell'Interno;

Richiamati:

- l'art. 3 comma 5-quinquies del D.L. 228/2021 che così testualmente recita: "A decorrere dall'anno 2022, i comuni, in deroga all'articolo 1, comma 683 della legge 27 dicembre 2013 n. 147, possono approvare i piani finanziari del servizio di gestione dei rifiuti urbani, le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva entro il termine del 30 aprile di ciascun anno. Nell'ipotesi in cui il termine per la deliberazione del bilancio di previsione sia prorogato a una data successiva al 30 aprile dell'anno di riferimento, il termine per l'approvazione degli atti di cui al primo periodo coincide con quello per la deliberazione del bilancio di previsione. In caso di approvazione o di modifica dei provvedimenti relativi alla TARI o alla tariffa corrispettiva in data successiva all'approvazione del proprio bilancio di previsione, il comune provvede ad effettuare le conseguenti modifiche in occasione della prima variazione utile"

- l'art. 3 comma 5 sexiesdecies del decreto legge 30 dicembre 2021, n.228, convertito con modificazioni con la legge di conversione 25 febbraio 2022, n.15, il quale ha previsto il



differimento al 31 maggio 2022 del termine per la deliberazione del bilancio di previsione riferito al triennio 2022-2024 da parte degli enti locali;

Visto il Decreto Legge n. 201/2011, art. 13, che ai commi seguenti dispone:

- comma 15. *"A decorrere dall'anno di imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei comuni sono inviate al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3 del decreto legislativo 28 settembre 1998 n. 360. Per le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie delle province e delle città metropolitane, la disposizione del primo periodo si applica a decorrere dall'anno di imposta 2021."*
- comma 15-bis. *"Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno, sentita l'Agenzia per l'Italia digitale, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, sono stabilite le specifiche tecniche del formato elettronico da utilizzare per l'invio telematico di cui al comma 15, in modo tale da consentire il prelievo automatizzato delle informazioni utili per l'esecuzione degli adempimenti relativi al pagamento dei tributi, e sono fissate le modalità di attuazione, anche graduale, dell'obbligo di effettuare il predetto invio nel rispetto delle specifiche tecniche medesime."*
- comma 15-ter. *"A decorrere dall'anno di imposta 2020, le delibere e i regolamenti concernenti i tributi comunali diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), dall'imposta municipale propria (IMU) e dal tributo per i servizi indivisibili (TASI) acquistano efficacia dalla data della pubblicazione effettuata ai sensi del comma 15, a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 28 ottobre dell'anno a cui la delibera o il regolamento si riferisce; a tal fine, il comune è tenuto a effettuare l'invio telematico di cui al comma 15 entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno. I versamenti dei tributi diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'IRPEF, dall'IMU e dalla TASI la cui scadenza è fissata dal comune prima del 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti applicabili per l'anno precedente. I versamenti dei medesimi tributi la cui scadenza è fissata dal comune in data successiva al 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti pubblicati entro il 28 ottobre, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio su quanto già versato. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente."*

Acquisito il parere dell'Organo di revisione Economico Finanziario, allegato al presente atto a formarne parte integrante e sostanziale **(allegato B)**;

Visti, rispettivamente, il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica del presente atto, ed il parere favorevole in ordine alla regolarità contabile del presente atto, entrambi espressi, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del "Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali" - T.U.E.L. approvato con D. Lgs. 18.08.2000, n. 267 e successive modifiche ed integrazioni, dal Dirigente del Settore "Programmazione e Risorse Finanziarie", che entrano a far parte integrante e sostanziale del presente provvedimento **(allegato A)**;



Dato atto che la presente proposta di deliberazione è stata esaminata dalla Commissione Consiliare Permanente "Finanze, bilancio e programmazione" in data 26.05.2022;

Preso atto dell'emendamento esposto dal Sindaco e riassunto nell'allegato "4" e che se approvato andrà a sostituire l'allegato 3 della documentazione presentata sul presente punto ai signori consiglieri comunali;

Uditi gli interventi dei consiglieri Manola Guazzini, Alessio Spadoni, Roberto Ferraro, Marco Greco, Michele Altini, Maria Beatrice Calvetti e Matteo Squicciarini, dell'Assessore Marzia Fattori e del Sindaco, come da file audio-video in atti;

Udite altresì le dichiarazioni di voto dei consiglieri Manola Guazzini, Roberto Ferraro, Marco Greco, Michele Altini, Maria Beatrice Calvetti e Matteo Squicciarini;

Il Presidente mette in votazione l'emendamento proposto dai gruppi di maggioranza, con il seguente esito:

Presenti n. 16.

Assenti n. 1 (Michele Fiaschi).

Con voti favorevoli n. 10, voti contrari n. 0, astenuti n. 6 (Michele Altini, Roberto Ferraro, Maria Beatrice Calvetti, Federico Gregorini, Manola Guazzini e Matteo Squicciarini), espressi, in forma palese con voto elettronico, dai n. 16 componenti del Consiglio in presenza e da remoto, riscontrati con l'ausilio degli scrutatori nominati;

Preso atto dell'approvazione dell'emendamento, il Presidente mette in votazione l'argomento di cui in oggetto così come emendato, con il seguente esito:

Presenti n. 16.

Assenti n. 1 (Michele Fiaschi).

Con voti favorevoli n. 10, voti contrari n. 6 (Michele Altini, Roberto Ferraro, Maria Beatrice Calvetti, Federico Gregorini, Manola Guazzini e Matteo Squicciarini), astenuti n. 0, espressi, in forma palese con voto elettronico, dai n. 16 componenti del Consiglio in presenza e da remoto, riscontrati con l'ausilio degli scrutatori nominati;

DELIBERA

per tutto quanto espresso in narrativa e che qui si intende integralmente riportato:

1. Di approvare la proposta di deliberazione predisposta dal Dirigente del Settore 2 "Programmazione e Risorse Finanziarie" come emendata per effetto della votazione avvenuta in precedenza, dando atto che l'allegato 4 al presente atto sostituisce il contenuto dell'allegato 3 consegnato ai signori consiglieri comunali quale documentazione del presente punto.
2. Di approvare la ripartizione del costo del servizio tra UD e UND nella misura del 63% (UD) e del 37% (UND).
3. Di approvare i coefficienti Ka, Kb, Kc e Kd di cui agli atti **1** e **2**, allegati alla presente quali parti integranti e sostanziali.
4. Di approvare le tariffe UD e UND di cui agli atti **1** e **2**, allegati alla presente quali parti integranti e sostanziale.



5. Di approvare, limitatamente all'anno 2022, le riduzioni TARI per le UND di cui alla tabella dell'**allegato 4** alla presente quale parte integrante e sostanziale.
6. Di dare atto che le tariffe UD e UND approvate nell'ambito del presente provvedimento, congiuntamente ad € 800.000,00 dell'avanzo vincolato TARI anno 2021 e del residuo fondo statale di cui all'art. 6 del DL 73/2021 consentono di provvedere alla copertura integrale del costo del servizio di igiene urbana di cui al PEF validato con determina del Direttore Generale dell'ATO Toscana Costa, n. 70 del 18.05.2022, come richiesto dal comma 654 dell'art. 1 della L. 147/2013.
7. Di precisare che la presente delibera, in virtù dell'art. 13, comma 15-ter, del D. L. n. 201 del 2011, sarà trasmessa, mediante inserimento nel Portale del federalismo fiscale, entro il termine perentorio del 14 ottobre 2022 affinché il MEF proceda alla successiva pubblicazione nel sito internet www.finanze.gov.it entro il 28 ottobre 2022. La pubblicazione entro tale ultimo termine costituisce condizione di efficacia degli atti, con la conseguenza che, in assenza, si applicano le tariffe e i regolamenti vigenti nell'anno 2021.
8. Di incaricare la responsabile del Servizio Gestione Entrate tributarie, ad approvazione avvenuta del presente atto, della:
- trasmissione telematica mediante inserimento del testo nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale del Ministero dell'economia e delle finanze;
 - pubblicazione sul sito istituzionale del Comune del testo regolamentare in versione definitiva.
9. Di incaricare la Responsabile dei Servizi Tributarî dell'Ente di trasmettere copia della presente deliberazione, completa di allegati, ai fini della corretta applicazione del tributo, alla società ABACO SPA in qualità di concessionario della riscossione dell'entrata TARI, sia in fase ordinaria che coattiva.
10. Di allegare al presente atto il parere a formarne parte integrante e sostanziale, il parere dei revisori dei Conti rilasciato ai sensi della lettera b) n. 7 del comma 1 dell'art. 239 del d. lgs n. 267/2000 (**allegato B**).
11. Di allegare al presente atto a formarne parte integrante e sostanziale, i pareri di cui all'art. 49, comma 1, del "*Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali*" - T.U.E.L. approvato con D. Lgs. 18.08.2000, n. 267 e successive modifiche ed integrazioni (**allegato A**).

Letto, confermato e sottoscritto

Il Presidente Consiglio
Vittorio Gasparri

Il Segretario Generale
Danilo D'Aco

(atto sottoscritto digitalmente)